

## CHARMING SICILY STATUTO

Del consorzio turistico "CHARMING SICILY"

### **Titolo I – COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

Art 1-Costituzione.

E' costituito il consorzio turistico Charming Sicily

Art 2 -Sede

Il consorzio ha sede in Palermo e potrà essere trasferita altrove nell'ambito del territorio regionale Siciliano

Art 3 - Durata

Il consorzio ha durata fino al 31 Ottobre 2014, e potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea.

Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituite sedi periferiche ,succursali,uffici di rappresentanza anche all'estero.

### **Titolo II – SCOPI**

Art 4 – il consorzio non ha fini lucro. Esso ha lo scopo di creare una organizzazione comune tra i consorziati soprattutto per lo sviluppo delle attività turistiche ,agrituristiche,di turismo rurale,enogastronomiche e culturali esercitate dalle singole imprese consorziate, con particolare riferimento al marketing,alla promozione turistica e alla pubblicità.

Il consorzio potrà tra l'altro:

- a) istituire uffici e centri di prenotazione anche telefonica o telematica per la commercializzazione delle strutture consorziate;
- b) Realizzare un itinerario regionale turistico sotto forma di circuito ,con tappe, e visite nei luoghi di interesse culturale paesaggistico e naturalistico organizzando soggiorni e/o soste presso le aziende consorziate;
- c) Provvedere a rappresentare le imprese consorziate in fiere mostre e mercati;
- d) Favorire ed implementare l'interscambio di turisti tra le aziende partecipanti al consorzio;
- e) Intraprendere iniziative promozionali e pubblicitarie per divulgare l'immagine delle imprese aderenti al consorzio;
- f) Promuovere mostre,seminari turistici , iniziative enogastronomiche , e di marketing mirate alla promozione e valorizzazione turistica in chiave di filiera specificamente rivolta ai processi di internazionalizzazione dei consorziati nei mercati turistici globali
- g) Organizzare educational tour di operatori turistici allo scopo di promuovere la fruizione delle aziende consorziate
- h) Organizzare e gestire corsi di formazione professionali per figure da inserire nell'ambito dei servizi turistici:
- i) Rappresentare le istanze dei consorziati nei confronti delle autorità ai fini della tutela degli interessi generali del consorzio ,eventualmente facendo parte di organismi,consulte ,comitati di promozione e valorizzazione turistica del territorio ;
- j) Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati
- k) Partecipare o istituire consorzi fidi e a gestioni alberghiere e turistiche

Il consorzio svolgerà le sue attività nell'interesse e per conto degli associati. Per questo potrà compiere le operazioni mobiliari finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dei propri fini.

### **TITOLO III - I CONSORZIATI**

Art 5 - Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di far parte del consorzio le persone fisiche e giuridiche esercenti l'attività turistico-alberghiera,agrituristica,di turismo rurale ,in Sicilia la cui attività venga svolta in dimore storiche o di pregio ,con livelli di accoglienza che salvaguardando le tradizioni di ospitalità isolana mirino a fornire servizi di elevata qualità secondo standard internazionali.

La domanda di partecipazione deve essere presentata al consiglio direttivo in forma scritta ,con una dettagliata relazione dell'attività svolta.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza l'ammissione o il respingimento del consorziando eventualmente visitando la struttura .

Entro 15 giorni dalla delibera il presidente deve dare notizia scritta all'interessato , il quale entro 30 giorni dalla comunicazione deve versare la propria quota. E' fatto esplicito divieto a consorziati di far parte di altri consorzi che svolgano attività simili o in concorrenza con il presente.

Art. 6 -Ogni consorziato è obbligato a rispettare le norme del presente statuto,degli eventuali regolamenti emanati o emanandi,e le delibere degli organi sociali, nonché di corrispondere le quote associative a proprio carico con puntualità.

I consorziati hanno l'obbligo,pena l'esclusione dal circuito ,di adeguarsi agli standard turistici di prodotto,mantenendo nelle loro strutture livelli di efficienza e protocolli comuni di servizi al fine di uniformare l'offerta turistica dei consorziati per la ricerca del massimo confort e gradevolezza del soggiorno degli ospiti.

Tali livelli saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi a maggioranza dall'assemblea e potranno essere verificati dal consiglio direttivo o dal presidente nel corso di ispezioni e controlli.

I consorziati sono impegnati a promuovere l'attività del consorzio e a non svolgere attività in concorrenza con lo stesso o compiere atti comunque ad esso pregiudizievole .

Art. 7- In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda il rapporto continua con l'acquirente ,salvo che il consiglio ne deliberi entro 30 giorno dal ricevimento della notizia la cessazione.E' ammesso in ogni caso il regresso dei consorziati.

L'inadempienza degli obblighi scaturenti dal presente statuto e l'inosservanza delle norme regolamentari costituiscono motivo di esclusione dell'impresa.

Vengono escluse le imprese che si trovino nelle seguenti condizioni:

- versino in stato di insolvenza
- siano state dichiarate fallite o sottoposte a procedure concorsuali o a misure di prevenzione
- assumano comportamenti in contrasto con le finalità e gli scopi del consorzio.

L'esclusione dovrà essere pronunciata dall'assemblea , su motivata proposta del consiglio direttivo.

Art.8 – L'impresa esclusa o receduta non avrà diritto ad alcun rimborso .o indennizzo di qualunque natura. La quota associativa del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile

#### TITOLO IV - CONTRIBUTI – QUOTE- FONDO CONSORTILE

Art 9- I contributi di carattere generale per il funzionamento del consorzio sono deliberati all'inizio di ogni anno dal consiglio direttivo, quelli finalizzati a specifiche attività da porre in essere sono deliberati dall'assemblea dei consorziati.

Art. 10- le quote di partecipazione al consorzio sono uguali e vengono stabilite dal Consiglio direttivo tranne le prime che saranno deliberate dall'assemblea all'atto della costituzione.

Art. 11 Fondo Consortile è costituito dalle quote e dai contributi dei consorziati,dai contributi di enti pubblici e privati ,da lasciti e donazioni e dai beni acquistati con tali somme.Nel caso di risoluzione del rapporto consortile nessun diritto compete al consorziato sul fondo consortile

#### TITOLO V –RENDICONTI ANNUALI

Art. 12 – L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;il consiglio direttivo predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo.

Art 13- Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2615 del C.C. ,il consiglio direttivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio deve presentare all'assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ,il consiglio direttivo deve sottoporre all'esame dell'assemblea il bilancio preventivo che provvede nei 15 giorni successivi.

Art.14- e' fatto esplicito ed assoluto divieto alla distribuzione di utili o avanzi di bilancio di qualsiasi natura.

## **TITOLO VI ORGANI CONSORTILI**

Art. 15 – Sono organi del consorzio:

- l'Assemblea del consorzio
- il Consiglio direttivo
- Il Presidente

## **TITOLO VII – ASSEMBLEA**

Art. 16- L'assemblea è formata da tutti i consorziati in regola con il pagamento dei contributi e delle quote consortili ed iscritti regolarmente a libro soci ed è presieduta da un presidente eletto tra i consorziati . Ad ogni consorziato spetta un voto. E' ammessa la rappresentanza da conferirsi solo ad altro consorziato ,ma ognuno non può ricevere più di una delega.

Art. 17- L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria ,viene convocata dal Presidente dell'assemblea con raccomandata r.r. o a mezzo posta elettronica a tutti i consorziati almeno 15 giorni prima dell'adunanza: nell'avviso devono essere indicati:le materie da trattare ed il giorno e l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione . Il presidente deve convocare l'assemblea entro quindici giorni quando se ne è fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consorziati, o dal Presidente del consiglio direttivo

Art. 18- L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione , se sono presenti o rappresentati , in seconda qualunque sia il numero di essi.

Art. 19- L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente dell'assemblea ;
- b) elegge il Presidente il Vice presidente ed il segretario del consiglio direttivo.
- c) approva il conto consuntivo e quello preventivo predisposti dal consiglio direttivo;
- d) Approva i regolamenti del consorzio;
- e) Determina gli indirizzi di politica commerciale e promozionale del consorzio, e vara annualmente i programmi e le attività promozionali e le manifestazioni fieristiche cui partecipare
- f) Stabilisce la misura dei contributi consortili ;
- g) Delibera su quanto viene sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo ,dall'atto costitutivo,dallo statuto o dalla legge ;

Art.20- L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle eventuali modifiche al presente statuto;
- b) delibera sullo scioglimento anticipato del consorzio nominando i liquidatori e stabilendone i poteri e i compensi;
- c) Le delibere sono approvate con la maggioranza dei quattro quinti dei voti presenti e rappresentati;

## **TITOLO VIII - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 21- Il consiglio direttivo è formato dal Presidente dal vice Presidente e dal Segretario scelti tra i consorziati che durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dispensati da prestare cauzione .Essi sono sostituibili per cooptazione nel caso uno o più d'uno non fosse in grado di portare a termine il proprio mandato.

Art. 22- Il consiglio direttivo convocato dal Presidente con raccomandata A.r. o posta elettronica con l'indicazione delle materie da trattare del giorno e dell'ora della riunione da spedire a tutti i consiglieri. Deve essere convocato senza indugio e comunque non oltre cinque giorni quando ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri. Il consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri . E' altresì validamente costituito quando ,anche senza convocazione sono presenti la totalità dei consiglieri. Il consiglio delibera a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.23- Spettano al consiglio direttivo tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione escluso solo quanto dallo statuto è tassativamente e inderogabilmente deferito all'assemblea .

## **TITOLO IX IL PRESIDENTE**

Art. 24 -Spettano al presidente la firma e la rappresentanza legale del consorzio. Egli ha il potere di richiedere contributi e sovvenzioni ad enti pubblici e privati,riscuotendo somme di qualunque importo rilasciandone quietanza liberatoria. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati procuratori,consulenti ed arbitri. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono espletate dal vice presidente .

Art:25 – Spetta al segretario del consorzio,l'attività ordinaria amministrativa, ed il disbrigo delle pratiche generali .Egli da rapida attuazione alle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo,interessandosi delle varie fase e degli aspetti più materiali e concreti per la vita del consorzio.

## **TITOLO X- DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 25 – Per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si applicano le disposizione del Codice Civile in materia di consorzi